

amministrativ@mente

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile

Gaetano Caputi

Redazione

Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2022

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821



Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, José Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Coccozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.



Il giurista tra accademia e società.

di Guido Clemente di San Luca

(Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli)

Sommario

1. Premessa. – 2. Ruolo del giurista nel rapporto fra scienza e politica: i valori ed il metodo scientifico. – 3. L'Università e le Scuole. I Maestri, gli allievi, gli studenti e la comunità. La cooptazione e i concorsi. La valutazione. – 4. Università e Associazioni (AIPDA e San Martino). – 5. Università e territorio. – 6. Università e professioni: pecunia non olet, ma ... Ancora sulla valutazione. – 7. Considerazioni conclusive.

Abstract

The theme of the meeting requires us to think about how the role of the jurist should be understood, both within the Academy and in its relationship with society. In the opinion of the writer, the two things can, and indeed must, be held together. In fact, it is a matter of reasoning on whether and how the jurist's way of being within the Academy influences the relationship he maintains with society. And viceversa.

With respect to the lines of presentation of the meeting, therefore, it is firmly believed that we should not go "beyond the usual distinctions between jurists-professors and professors-lawyers, or between jurists-academics and jurists-consultants", but we must remain inside them. For the university 'mission', in fact, it does not seem primary to ask oneself about «where and how the scholar can carry out an important and recognized function for the development of society

** La decisione di pubblicazione del presente lavoro è stata assunta dalla Direzione scientifica della Rivista, considerata l'autorevolezza dell'autore, l'originalità e lo spessore del contributo.*



1. Premessa.

Il tema dell'incontro richiede di ragionare su come si debba intendere il ruolo del giurista, tanto in seno all'Accademia, quanto nel suo *rapporto con la società*. Ad avviso di chi scrive le due cose possono, e anzi debbono, esser tenute insieme. Si tratta infatti di ragionare sul se e come il *modo di essere* del giurista in seno all'Accademia¹ influenzi il *rapporto* che intrattiene con la società². E viceversa.

Rispetto alle linee di presentazione dell'incontro³, quindi, si ritiene convintamente che non si debba andare «al di là delle consuete distinzioni tra giuristi-professori e professori-avvocati, o tra giuristi-accademici e giuristi-consulenti», ma si debba restare dentro ad esse. Per la 'missione' universitaria, infatti, non sembra primario interrogarsi sul «dove e come lo studioso possa svolgere una funzione importante e riconosciuta per lo sviluppo della società». Anzi, va considerato un problema – se non proprio una iattura – che siano «sempre più numerosi i casi di studiosi che mutano in maniera consistente il proprio itinerario di formazione e ricerca, dedicandosi ad attività integralmente diverse, nella magistratura come nell'amministrazione». Sia chiaro, non c'è dubbio che vi sia «un bisogno di presenza giuridica altamente qualificata in snodi cruciali della più alta dimensione istituzionale». Ma è sempre stato così.

(*) Testo rivisto, e corredato di note, della relazione svolta all'incontro del San Martino, su "Il ruolo del giurista tra accademia e società", tenutosi all'Università del Sannio, Benevento, venerdì 13 maggio 2022

¹ Se è studioso a tempo pieno, ovvero *part-time*; se è paludato, o alla mano; se è proiettato su di sé e sul suo successo, oppure ad ottenere il progresso della conoscenza, e così via.

² Se guarda a questa come il luogo in cui far ricadere con profitto gli effetti dei suoi studi, oppure come l'ambito di riferimento per il suo successo, personale e professionale.

³ Il tema dell'incontro era introdotto dalle seguenti linee di presentazione: «L'argomento allude, evidentemente, a un interrogativo che non è certo nuovo nella nostra comunità e che corrisponde all'istanza, a suo modo tradizionale, di comprendere dove e come lo studioso possa svolgere una funzione importante e riconosciuta per lo sviluppo della società. Si tratta di un interrogativo che oggi si fa sempre più stringente e che va anche al di là delle consuete distinzioni tra giuristi-professori e professori-avvocati, o tra giuristi-accademici e giuristi-consulenti. In parte, infatti, sono sempre più numerosi i casi di studiosi che mutano in maniera consistente il proprio itinerario di formazione e ricerca, dedicandosi ad attività integralmente diverse, nella magistratura come nell'amministrazione. È un fenomeno che senz'altro registra un bisogno di presenza giuridica altamente qualificata in snodi cruciali della più alta dimensione istituzionale. Al contempo, però, non si può non constatare la sostanziale rarefazione della presenza e della valorizzazione dell'expertise giuridica nel dibattito pubblico: un elemento, questo, che per certi versi è assai sorprendente, visto il carattere cruciale dei tanti problemi giuridici che sono posti dai profondi processi di transizione, ecologica e tecnologica, attualmente in corso. A questi profili di riflessione se ne aggiunge un altro. All'interno della dimensione puramente universitaria il giurista è coinvolto nelle grandi mutazioni che stanno investendo metodi, tempi e orizzonti della didattica e della ricerca, e che lo vedono dunque impegnato non solo nelle sfide, aggiuntive e spesso pionieristiche, della cd. "Terza missione", ma anche in una piena ridefinizione della sua attività di docente e di scienziato. "Schiacciato", se così si può dire, tra gli imperativi del servizio all'utenza e quelli dell'interdisciplinarietà, il giurista vive un momento storico di significativo disorientamento, sul quale è quanto mai opportuno meditare. Tanto più che, non solo nello studio del diritto, il professore universitario è sempre più esposto a moltissimi condizionamenti (economici, sociali, culturali e talvolta politici...) che mettono in crisi le convinzioni più radicate sulla libertà della scienza e dell'insegnamento, intese non solo come prerogative individuali, ma anche come interessi fondamentali della collettività tutta».



Il punto è capire se, ed in che misura, questo influisca sullo status di professore, di accademico. O se implichi, invece, un cambiamento di 'mestiere', che impone una torsione radicale del ruolo da svolgere. Il giurista studioso ben può fare il consulente. Ma – senza equivoci – mentre lo fa non è funzionale all'interesse pubblico specifico primario, ch'è causa e finalità del suo compito istituzionale. Questo resta e deve restare la *ricerca funzionalizzata alla didattica*.

D'altronde non pare che si rilevi una «sostanziale rarefazione della presenza e della valorizzazione dell'*expertise* giuridica nel dibattito pubblico»⁴. Non v'è media (stampa, radio e TV) che non registri la presenza di un giurista (non di rado, peraltro, con indicazione di qualifica inappropriata). Piuttosto a lasciare perplessi è altro. Ci si dovrebbe domandare, forse, come mai siano sempre gli stessi, e soprattutto se la scelta di coinvolgerli sia sempre giustificata da ragioni culturali, o spesso non derivi, piuttosto, dal far parte di 'giri di influenza', partitici o professionali. Il che impone di riflettere sulla reale libertà nello svolgimento del ruolo.

Vi si tornerà. Ma non è revocabile in dubbio che il professore universitario – «non solo nello studio del diritto» – sia «sempre più esposto a moltissimi condizionamenti (economici, sociali, culturali e talvolta politici ...) che mettono in crisi le convinzioni più radicate sulla libertà della scienza e dell'insegnamento»⁵.

Non si tornerà invece – se non per indicare i rischi che si corrono – sull'altro profilo individuato nelle linee di presentazione: i *nuovi impegni* cui lo studioso accademico è chiamato. Da un lato, la cd. "Terza missione", che peraltro continua a restare di difficile comprensione⁶, se non ascrivendole il senso di mera predisposizione al *marketing* di ciascuna sede⁷. Dall'altro, il versante relativo alle «grandi mutazioni che

⁴ Pare, invece, che sia nella piena e diffusa consapevolezza «il carattere cruciale dei tanti problemi giuridici che sono posti dai profondi processi di transizione, ecologica e tecnologica, attualmente in corso».

⁵ Libertà «intese non solo come prerogative individuali, ma anche come interessi fondamentali della collettività tutta».

⁶ Una efficace spiegazione è resa da M. RUOTOLO, *La "terza missione" dell'Università*, in *Lo Stato*, n. 10 (gennaio 2018 - luglio 2018), pp. 109 ss.

⁷ Ed invero, i riferimenti espliciti alla 'terza missione' nella normativa primaria sono assai scarni e comunque poco esplicativi dei suoi contenuti. L'All. E, D. MIUR 30/1/2013, n. 47 [che istituisce il sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) degli atenei, in attuazione del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, nel quale, peraltro, la locuzione 'terza missione' non compare], elenca come segue gli «Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione»: «1. Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi); 2. Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo; 3. Numero di premi nazionali e internazionali; 4. Attività di divulgazione scientifica e culturale; 5. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche; 6. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell'ateneo negli ultimi 10 anni; 7. Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali; 8. Numero medio di tesi di dottorato per docente; 9. Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni; 10. Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero docenti negli ultimi 10 anni; 11. Numero di spin off degli ultimi 10 anni; 12. Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di convegni...); 13. Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo; 14. Risultati VQR». L'art. 2, co. 6, D. MIUR 27/6/2015, n. 458, così recita: «Nell'ambito del processo di valutazione e a fini conoscitivi sarà inoltre considerato,



stanno investendo metodi, tempi e orizzonti della didattica e della ricerca», che impattano (ed impingono) anche sulla «dimensione puramente universitaria», inevitabilmente coinvolgendo pure il giurista.

Comunque, non sembra suscitare particolare preoccupazione la «interdisciplinarietà», che resta un dovere metodologico indeclinabile. Invece è nella definizione di contenuto del «servizio all'utenza» che si rileva un «significativo disorientamento». Bisognerebbe riflettere seriamente su questo. Si pensi alla mole indicibile di adempimenti telematici formali che assorbono un tempo enorme. Interrogando, in via non secondaria, sui compiti effettivamente svolti dal personale amministrativo.

Ciò detto in via preliminare, si delinea come segue la traccia di questo contributo alla riflessione. Si pongono quali presupposti del ragionamento che si proverà a svolgere due confini, a dir così, esterni. Da un lato – rischiando l'accusa di passatismo e anacronismo –, il considerare come mondo di riferimento quello reale, e non il cd. 'metaverso'⁸. Dall'altro, il riferirsi ad un ordinamento giuridico definito da un condiviso impianto assiologico pre-giuridico versato in Costituzione, e perciò elemento paradigmatico di riferimento per fare scienza giuridica. Perché – semplificando in pillole – fuori di un siffatto impianto, Kelsen non funziona⁹. Entra in

anche utilizzando le informazioni della Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, il *profilo di competitività delle Istituzioni per le attività di "terza missione"*. Tale valutazione dovrà tenere conto della missione istituzionale fondamentale delle Istituzioni. Oltre ai parametri che saranno definiti dall'ANVUR, dovranno essere considerati, come elementi comuni di valutazione, i seguenti aspetti: proventi dall'attività conto terzi, attività brevettuale, imprese spin - off. Tale valutazione potrà in ogni caso essere considerata ai fini del riparto dell'assegnazione delle risorse statali alle Istituzioni interessate» (corsivi di chi scrive).

⁸ Non solo perché si fa fatica ad accettarlo (è avvilente l'idea che, anziché vivere un *love affair*, si possa godere del piacere che regala in via esclusivamente virtuale). Ma anche perché, se ontologicamente la realtà virtuale tende a riprodurre quella reale, sfugge il senso di ragionare facendo riferimento alla prima e non alla seconda. Naturalmente si intende il *metaverso* come quella pluralità di spazi virtuali in cui agiscono 'avatar'. Un qualcosa che sembra andare persino oltre la realtà virtuale e che obiettivamente resta difficile definire con precisione. Secondo *l'Enciclopedia Treccani on-line*, tuttavia, esso corrisponde all'«Universo virtuale, che va oltre la realtà, proiettandola nella virtualità della rete telematica». Il termine venne «impiegato per la prima volta nel 1992 da N. Stephenson nel romanzo cyberpunk *Snow crash* per indicare un mondo virtuale in 3D popolato di repliche umane digitali». Con esso «si definisce una zona di convergenza di spazi virtuali interattivi, localizzata nel cyberspazio e accessibile dagli utenti attraverso un avatar con funzione di rappresentante dell'identità individuale». Inoltre – si legge sempre *ad vocem* – «Il m. viene descritto come un enorme sistema operativo, regolato da demoni che lavorano in background, al quale gli individui si connettono trasformandosi a loro volta in software che interagisce con altro software e con la possibilità di condurre una vita elettronica autonoma. Il m. è regolato da norme specifiche e differenti dalla vita reale e il prestigio delle persone deriva dalla precisione e dall'originalità del rispettivo avatar. Si è parlato di m. per definire le chat tridimensionali e i giochi di ruolo multiplayer online». Insomma, nel metaverso – che si sviluppa nel digitale – si possono vivere esperienze virtuali, dal creare oggetti all'incontrare altri, dal viaggiare al partecipare a convegni o all'andare allo stadio o a concerti, e così via. Si tratta, in sintesi, di una zona, di un mondo che vive in quel particolare universo concepito dalle reti globali di comunicazione che va sotto il nome di *cyberspazio*.

⁹ Non funziona senza una pacifica e consolidata pre-definizione degli elementi essenziali dello Stato: popolo, territorio e sovranità. Insomma, se sono in discussione la definizione del popolo e la definizione dei confini del territorio su cui il popolo esercita la sovranità, la teoria della democrazia di Kelsen (H. KELSEN, *La democrazia*, il



gioco Carl Schmitt, lo *stato di eccezione*. Trovandosi nel quale, ragionare sul ruolo del giurista fra Accademia e società parrebbe insensato, se non addirittura ridicolo¹⁰. Altra cosa, ovviamente, è ragionare sullo *stato di emergenza* (come quello generato dalla pandemia)¹¹.

Dentro le linee di confine appena dichiarate, verranno affrontati – ovviamente in estrema sintesi, procedendo mediante rinvii e/o con affermazioni nette ed assertive, risolte in brevi battute, quasi per spot – cinque profili che attraversano il tema del ruolo del giurista con riferimento sia al suo *modo di essere* in seno all'Accademia¹², sia al suo *rapporto con la società*¹³: 1) scienza e politica; 2) le Scuole; 3) le associazioni; 4) il territorio; 5) le professioni.

2. Ruolo del giurista nel rapporto fra scienza e politica: i valori ed il metodo scientifico.

Il primo profilo del *modo di essere* del giurista nell'Accademia è senz'altro attinente alla maniera in cui fa scienza giuridica. Si tratta, dunque, di richiamare per telegrammi le questioni del metodo scientifico-giuridico, del ruolo che hanno i valori

Mulino, Bologna, 1981; ma anche ID., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, Milano, 1952) non può funzionare.

¹⁰ Il presupposto per farlo, cioè, non può essere che un ordine costituito. Un potere costituente contenuto dentro il diritto costituzionale, là dove non è in discussione il potere costituito e la sua costruzione secondo il metodo democratico, ed è necessario mantenere la riflessione giuridica dentro il diritto amministrativo e adoperando la Costituzione quale indiscutibile paradigma giuridico di riferimento. Diversamente ci si trova nello «stato di eccezione» di Schmitt, che descrive la situazione fattuale versando nella quale è improprio parlare di «stato di emergenza» dentro lo Stato di diritto, dovendosi invece prendere atto – constatata la impossibilità di conservare o restaurare la costituzione vigente – dello scontro in atto dal quale sortirà l'instaurazione di un nuovo ordine. Del resto, l'osservazione è persino banale giacché una costituzione – com'è ovvio – può prevedere la sua modificazione, ma non il suo 'legittimo' sovvertimento. Se dunque è soggetto sovrano – adoperando le parole di Schmitt (*Teologia politica*, in C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'* (a cura di G. MIGLIO e P. SCHIERA), il Mulino, Bologna, 1972, p. 33) – quello che «decide sullo stato di eccezione», è del tutto evidente che il fatto politico in corso stia generando un nuovo e diverso ordine giuridico, e quindi, per i suoi effetti, la legge non possa che ritenersi inoperante.

¹¹ Fra parentesi. Nel dibattito sulla guerra in Ucraina, desta preoccupazione ascoltare le posizioni di chi ritiene che in gioco vi sia la difesa dei valori occidentali. Quali valori? La libertà di dissenso? Ma in quale dei suoi due versanti: la libertà negativa di potersi esprimere senza impedimenti della censura; o la libertà positiva di vedersi garantiti i mezzi per esprimersi in modo da poter raggiungere chiunque? E poi, più in generale, si parla della libertà che garantisce la conservazione dei privilegi dei pochi benestanti, o di quella che consente la estensione a chiunque dei diritti sociali, attraverso una politica fiscale redistributiva della ricchezza? Mai bisogna dimenticare in proposito le parole di Sandro Pertini: «Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. *La libertà senza la giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame*».

¹² Al *modo di essere* si ritengono ascritte le seguenti questioni: a) il modo di fare scienza giuridica, il metodo scientifico nel diritto; b) il ruolo delle Scuole ed il 'reclutamento' *cooptativo* attraverso i concorsi; c) il rapporto fra didattica e ricerca; d) il dubbio fra autoreferenzialità e confronto col 'resto del mondo' (la percezione nei più del 'mestiere' accademico); e) il ruolo delle associazioni (l'AIPDA ed il San Martino).

¹³ Al *rapporto con la società*, invece, si ritengono ascritte le seguenti questioni: a) la relazione fra scienza giuridica e politica [il *tecnico neutrale* al servizio di un partito, di una compagine politica, che traduce in linguaggio giuridico un contenuto politico, fa scienza giuridica? Ed il *tecnico di parte* che (è tale perché) sposa e persegue una data *Weltanschauung*?]; b) il rapporto fra Università e libera professione; c) il rapporto fra Università e formazione dei giovani; d) il rapporto fra Università e territorio (fra autonomie territoriali e autonomie funzionali).



nel praticarlo, nonché della ricaduta politica dei risultati cui perviene. Quest'ultimo aspetto in un certo senso – ma palesemente – tocca il rapporto (fra scienza e politica, che fa capo, con ogni evidenza, a quello) fra il giurista studioso e la *societas*.

Anzitutto è bene dichiarare cosa, almeno convenzionalmente, s'intende per giurista e cosa per Accademia. Quanto al primo, qualche anno addietro si ebbe l'occasione di chiarire perché è opportuno distinguere la «locuzione *giurista studioso*» da «quella di *giurista tecnico del diritto*»¹⁴. Le presenti riflessioni hanno come riferimento il giurista studioso (anche perché l'altro è di regola, di per sé, strutturalmente esterno all'accademia e parte costitutiva ed integrante della società).

Quanto all'Accademia, si considera il termine come sinonimico di 'comunità scientifica'. Che – ad avviso di chi scrive – non è un soggetto collettivo (nessuno può parlare a nome di essa, come fosse tale), bensì l'ambito, il luogo in cui vivono e si confrontano gli studiosi di una data area disciplinare. Del resto, nel *Vocabolario Treccani on line* si legge che Accademia è tanto la «unione permanente di persone istituita con lo scopo di promuovere le lettere, le scienze e le arti», quanto, appunto, «l'insieme dei docenti universitari e dei luoghi in cui insegnano»¹⁵. E, ancora, che *Accademico* sta per *Universitario*, corrispondendo esattamente a ciò «che concerne l'università o l'insegnamento universitario», ovvero a ciò «che è proprio della o delle università e dei docenti universitari»¹⁶.

Sul giurista, si spiegò perché si riteneva doversi riferire al giurista *studioso*, e perché, per definirne il ruolo, occorre convenire sull'oggetto della scienza giuridica, e sul metodo scientifico che si dovrebbe adoperare per farla¹⁷. Un metodo che combina induzione e deduzione. L'analisi scientifica non può non prendere le mosse dalla osservazione del dato fenomenologico, ricavato dal diritto vivente (espresso dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza che ne fa applicazione), al fine ultimo di poter

¹⁴ Al San Martino di Firenze del 26 novembre 2015 su «*La storia e le prospettive metodologiche del San Martino a 35 anni dalla nascita*». Il testo della relazione fu trasformato in saggio e pubblicato col titolo *Il ruolo del giurista studioso nel processo di modernizzazione della P.A.*, in *Dir. Pubbl.*, 2016, n. 3, pp. 2019 ss., cui si rinvia.

¹⁵ Relativamente alle origini etimologiche, *Enc. Treccani on line*, riferisce ad *vocem*: «*Ἀκαδημία* o *Ἀκαδημία* era il nome di una località poco distante da Atene, nei pressi della quale Platone verso il 387 a.C. iniziò il suo insegnamento; vi acquistò anche un terreno, da cui la scuola filosofica da lui fondata prese il nome di Accademia platonica, che mantenne anche dopo il trasferimento ad Atene. Era una scuola e nello stesso tempo un'associazione religiosa, sul modello delle comunità pitagoriche. Aveva personalità giuridica, terreni, edifici e altri beni di sua proprietà. Era diretta dallo scolarco, eletto a vita dai membri della scuola; tanto lo scolarco quanto i migliori tra i membri attendevano sia all'insegnamento sia alla ricerca scientifica».

¹⁶ È vero anche – e mai bisognerebbe sottovalutarlo nel delineare la relazione fra giurista e società – che (sempre con le parole del *Vocabolario Treccani on line*) il lemma può intendersi pure in accezioni negative: come nelle espressioni «arroganza a.», o «supponenza a.», oppure quando lo si riferisce «a discorso astratto, ozioso, inconcludente, fatto per solo passatempo, senza vera utilità pratica».

¹⁷ Nella relazione del San Martino di Firenze, cit. *retro* alla nota 14.



scrutinare i risultati di tale osservazione alla luce della teoria generale e della logica giuridica¹⁸.

Si è avuta l'opportunità, poi, di tornare ad occuparsene più di recente¹⁹, affermando che «non bisogna consentire l'imposizione di una 'visione' scientifica che non venga costantemente 'sfidata'. La 'verità', anche quella scientifica, deve essere sempre contendibile. La tenuta democratica del sistema istituzionale, infatti, sta nel garantire il *pluralismo* nel rapporto fra scienza e politica. Per questo [...], si deve vigilare sul rischio di repressione del dissenso. Certo, il pluralismo *della e nella* informazione ha un serio nemico nella *infodemia*. Questa, però, va combattuta solo con la capacità di convincere attraverso la dimostrazione in tesi delle ipotesi avanzate. Non certo col silenziare le voci discordi»²⁰.

Dunque, il giurista studioso deve operare in coerenza con il metodo scientifico, e nella consapevolezza che, essendo la *verità* ontologicamente relativa, il contributo che egli offre alla ricerca (e alla costruzione) di essa, continuamente *in progress*, è per definizione di parte, e dunque opinabile. Il 'giuridico' dipende dal 'pre-giuridico', e cioè – in un corretto rapporto fra struttura e sovrastruttura (di marxiana memoria) – dipende dai valori che in un dato momento storico trovano la forza di venire codificati.

La questione dei valori porta immediatamente al rapporto con la Politica. Il giurista – è ovvio – può fare Politica, intesa in senso oggettivo. Potrebbe dirsi persino che anche la metodologia assunta per fare scienza giuridica sia da intendersi, di per sé, come una forma del fare Politica. Si usa dire comunemente «studioso 'militante'», «giurista democratico» o «progressista», oppure «giurista conservatore». Alludendosi, più o meno, all'orientare l'interpretazione delle norme, privilegiando alcuni valori rispetto ad altri (naturalmente fra quelli codificati nell'ordinamento).

Il giurista, però, può pure porsi al servizio della Politica intesa in senso soggettivo. Il suo esser 'tecnico neutrale' al servizio di un partito – pur non esprimendosi sul terreno proprio della scienza giuridica (tutt'al più della politica del diritto) – deve comunque restare sorretto dalla deontologia. È forte infatti il rischio di lasciarsi guidare, nell'operare, da interessi non sempre commendevoli.

3. *L'Università e le Scuole. I Maestri, gli allievi, gli studenti e la comunità. La cooptazione e i concorsi. La valutazione.*

¹⁸ Cfr. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Il ruolo del giurista studioso nel processo di modernizzazione della P.A.* cit., spec. pp. 2029-2032.

¹⁹ Nel San Martino del quarantennale, tenutosi in piena pandemia, da remoto (ma Bologna), del novembre 2020 («*Il cambiamento necessario. Strategie e vincoli per le riforme*»), e, segnatamente, nel § 3 del saggio in cui venne versata la relazione: G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Emergenza pandemica e strumentario giuridico-istituzionale*, in *Dir. Pubbl.*, 2021, n. 1, pp. 83 ss.

²⁰ G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Emergenza pandemica e strumentario giuridico-istituzionale* cit., p. 111.



Il secondo profilo concernente il *modo di essere* del giurista nell'Accademia può ben dirsi consistente nel suo collocarsi in una Scuola. In proposito è persino banale richiamare il ruolo dei Maestri e della loro relazione con gli allievi. Se l'Università è *comunitas* di docenti e discenti, dentro tale comunità è centrale il ruolo del Maestro. Con le parole di Natalino Irti, «Maestro [...] è colui che sa e sta "oltre" [...]. Ma non basta che [...] sappia, è pur necessario che egli riveli e sparga questo suo maggior sapere: e lo esprima nel fare le cose, nel creare opere, e, soprattutto, nell'offrirlo agli allievi. Il maestro è, nella sua propria essenza, un donatore, un seminatore nei solchi dell'umanità, in una cerchia, vasta o angusta, di individui che ascoltano e trattengono le sue parole. Alla figura del maestro si congiunge il "docere", l'insegnare e proporre ad altri»²¹.

L'insigne studioso prosegue affermando che «Sul rapporto fra maestro e allievo [...] si edificavano le genealogie universitarie». Ed invero, «L'Università o si costruisce nella catena ininterrotta di maestri e allievi, che a loro volta si sollevano a maestri, e così nell'arco dei secoli, o non è. Possono ben darsi scuole di "saper fare", di abilità tecniche, di capacità organizzative e direttive, di talenti professionali; ma non Università. La quale vive e prosegue nella continuità di maestri e allievi: questi, bensì impazienti di autonomia e cercatori di nuove strade, ma recanti il segno dei maestri. Allievi, degni del maestro, in cui questi si riconosce e rinasce, non sono i servili ripetitori, gli infecondi depositari di schemi e formulette, i fatui "superatori", ma gli scolari dallo sguardo acuminato, fattisi seminatori per altre generazioni. Quante volte lo scolaro che pure percorra altre vie e si discosti dalla lezione appresa nelle aule universitarie, avverte una movenza di studio, un giro di frasi, un ritmo argomentativo, in cui ritrova il metodo del maestro, la voce del vecchio insegnante. Che così continua a donare e si rallegra – dovunque egli sia – che il dono è ben custodito e fruttifica nel tempo. La unità di maestro ed allievo non sta nell'estrinseco concordare su uno od altro tema, su una od altra soluzione di problemi, ma – a dirla con Goethe – nel "procedere nello stesso senso": che è un andare insieme nella diversità dei caratteri e nella feconda molteplicità delle vite individuali»²².

In questa citazione è riassunto in maniera sublime il rapporto fra ricerca e didattica. Lo studio dell'Accademico non è fine a se stesso, ma volto a determinare *azione formativa*, e attraverso questa generare nuova ricerca: nella formazione, la didattica è costitutiva del processo di ricerca, e viceversa.

Non vi sono, inoltre, parole più efficaci di quelle di Irti per rappresentare la indispensabile centralità del principio di *cooptazione* nella costruzione dell'Accademia. La logica intrinseca della Scuola è nella *cooptazione*²³. I concorsi altro

²¹ Così N. IRTI, *L'Università vive nella continuità maestri-allievi*, in *Il Sole 24 ore* del 12 dicembre 2021.

²² Così ancora N. IRTI, *L'Università vive nella continuità maestri-allievi* cit.

²³ Sul tema sia consentito il rinvio a G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Autonomia universitaria e cooptazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1996.



non sono che una forma giuridica dall'ordinamento necessitata per dar corpo realizzativo a tale principio. Di ciò mostrano di aver scarsissima contezza i media. Sulla scorta di azioni giudiziarie che sovente all'epilogo si rivelano infondate, la loro rappresentazione del compito *cooptativo* vien resa fra ottuso manicheismo giustizialista e attitudine alla spettacolarizzazione scandalistica²⁴, in una palese inconsapevolezza del fisiologico funzionamento del sistema.

In proposito costituisce ben più di un rischio la incomprendione significativamente diffusa del mondo accademico, che deriva anche dalla autoreferenzialità di cui l'accademia soffre non poco. La incomunicabilità con il 'resto del mondo' è un fatto. Si sconta una inadeguata percezione del 'mestiere' di studioso accademico. D'altra parte, è altrettanto vero che, non proprio di rado, si riscontra un'assai scarsa deontologia di alcuni protagonisti dell'"universo" accademico. Che non è più tollerabile, non soltanto perché nuoce alla singola unità costretta a sopportare la *cooptazione* 'corrotta', ma anche perché, screditando l'intero, questa crea ostacoli enormi, se non addirittura insormontabili, alla conservazione del meccanismo.

Corollario del principio di *cooptazione* è la contrarietà (se non addirittura viscerale idiosincrasia) per la valutazione scientifica affidata ad agenzie, soprattutto se collegata alla distribuzione delle risorse per la ricerca. Il vizio irrimediabile di siffatti organismi sta nella presunzione della loro neutralità strutturale, da cui deriverebbe quella dei giudizi da esse espressi. Continuo ad essere convinto che, per 'valutare', le forme appropriate, perché coerenti con la funzione accademica, restino, per un verso, le recensioni (o comunque le risposte in saggi) espresse nei luoghi fisiologici del confronto e del dibattito scientifici – le riviste –, assumendosi apertamente (e lealmente, senza nascondersi dietro la *blind review*) la responsabilità delle opinioni espresse. E, per altro verso, proprio le occasioni concorsuali: le motivazioni delle valutazioni dei candidati espresse in tali sedi rappresentano una modalità adeguata e congruente, e pertanto utile e conveniente, per sollecitare la rivitalizzazione della deontologia della comunità scientifica.

Non appare difficile comprendere come – per le considerazioni appena svolte – questo profilo del *modo di essere* del giurista nell'Accademia (le Scuole ed i Maestri, la *cooptazione*, i concorsi e la valutazione) si rifletta anche nel suo *rapporto con la società*.

4. Università e Associazioni (AIPDA e San Martino).

Un ulteriore profilo rilevante del *modo di essere* accademico è da rinvenirsi, senza dubbio, nella partecipazione ad associazioni. Telegraficamente: è indiscutibile che il relazionarsi ad altri con i quali si condivide – all'interno della funzione accademica –

²⁴ Caratteristica che, secondo una consolidata linea di pensiero, è ontologica del giornalismo. È ben nota la prima regola che viene insegnata in tutte le scuole di giornalismo del mondo: «Non fa notizia un cane che morde un uomo, ma un uomo che morde un cane».



una determinata *visione del mondo*, sia elemento connotativo del *modo di essere* dello studioso. Ne è esempio concreto proprio il San Martino: un'associazione (deliberatamente di fatto) fra studiosi che condividono una certa concezione dello stare nell'Università coniugato con una comune lettura, di stampo, a dir così, 'democratico', delle istituzioni pubbliche e della loro disciplina. Insomma, una organizzazione che può correttamente qualificarsi come 'di tendenza'.

Ugualmente (sia pur diversamente) connotativa è la partecipazione ad associazioni giuridicamente riconosciute, come l'AIPDA o l'AIC, le quali – benché gli scopi indicati formalmente negli Statuti consistano nella promozione degli interessi disciplinari²⁵ – oggettivamente sono, bene o male, rappresentative di 'categorie'. In esse, dunque, è fisiologica la capacità esponenziale di tutte le tendenze, e la loro assorbente vocazione a costituire luogo di rappresentazione in sede politica di interessi ed obiettivi di categoria (difendendoli in sede sia legislativa, sia governativa), nonché del punto di vista scientifico *plurale* della categoria stessa.

L'una e l'altra tipologia, comunque, esprimono modalità dell'esser studiosi accademici. Non di meno, per alcuni profili (facilmente intuibili), costituiscono altresì parte del loro *rapporto con la societas*. È del tutto evidente, infatti, che si è studiosi accademici (anche) partecipando alla vita delle formazioni sociali in cui si manifesta la relativa funzione. Ma, al tempo stesso, la capacità espressa nel parteciparvi determina l'azione di quella formazione sociale sì da generare riflessi sul funzionamento delle istituzioni.

5. Università e territorio.

La più esplicita manifestazione del rapporto fra gli studiosi accademici e la società sta senz'altro nella ricaduta della loro opera nel territorio sul quale è stanziata la sede di riferimento.

Si pone qui il problema dell'*an* e del *quomodo* debbano intendersi le relazioni fra i singoli atenei e gli interessi del territorio su cui essi insistono. E cioè del se debbano

²⁵ Testualmente, per l'AIPDA, nel «promuove[re] lo studio e l'insegnamento del Diritto Amministrativo e favori[re] lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul Diritto Amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove[re] la circolazione degli scritti di Soci e non Soci, organizza[re] iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde[re] i risultati delle proprie attività» (art. 2, co. 1, Statuto). E, per l'AIC, nel «favorire l'approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive», nonché «la promozione e la difesa delle peculiarità della cultura costituzionalistica, anche con riferimento alla formazione universitaria, alla valutazione della ricerca, alla selezione di professori, ricercatori e altro personale docente» (art. 1, Statuto), a tal fine proponendosi «- di organizzare congressi, conferenze, dibattiti e pubblicarne gli atti; - di coordinare lo svolgimento di altre iniziative di incontro e di studio concernenti il diritto costituzionale; - di aderire ad organismi internazionali e stranieri aventi fini analoghi o di collaborare con essi; - di porre in essere tutte le attività ritenute opportune per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1; - di assumere, in ogni sede (anche giurisdizionale), tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa perseguiti e gli interessi di cui è portatrice» (art. 2).



tessersi relazioni fra i singoli atenei e gli interessi del territorio su cui essi insistono, nonché, soprattutto, come tali relazioni debbano intendersi. Ciò nella duplice prospettiva del ragionare ed occuparsi delle *esigenze culturali* di questo e del doversi relazionare con gli *esponenti politici locali*. Il come fare formazione, ad esempio, non può restare impermeabile rispetto alle vocazioni ed ai problemi del territorio²⁶.

Non v'ha dubbio che ciò presenti – ancora una volta – il dilemma fra autoreferenzialità e confronto col 'resto del mondo'. Si pone, cioè, concretamente la questione della percezione nei più del 'mestiere' dell'accademico²⁷. Sembra comunque necessaria, in proposito, un'azione calibrata, mettendo in campo la quale trovare un giusto compromesso fra il peso dell'*expertise* scientifico-culturale e gli effettivi connotati della realtà antropologica nella quale si operi. Si tratta, in buona sostanza, di trovare l'equilibrio fra l'esercizio delle autonomie territoriali e quello dell'autonomia funzionale che è propria dell'Università.

Non è irrilevante, a questo riguardo, l'interazione con la questione della cd. 'terza missione'²⁸. È chiaro, infatti, che attività quali la consulenza per le istituzioni e le imprese sociali, o la formazione e l'aggiornamento professionali per il personale di soggetti pubblici e/o privati – *spin-off*, *start-up*, *placement*, ecc. – presentino una palese ricaduta sull'assetto culturale, sociale ed economico del territorio.

6. Università e professioni: pecunia non olet, ma... Ancora sulla valutazione.

Resta infine la questione forse più centrale, che riguarda sia il *modo di essere* del giurista nell'Accademia, sia il suo *rapporto con la società*.

Chi scrive ebbe la fortuna di avere come guida per la sua tesi di laurea (nel lontanissimo 1976) Donatello Serrani. È nitido il ricordo degli incontri con lui, anche immediatamente successivi alla laurea, nel corso dei quali, discutendo del rapporto fra *tempo pieno* e *libera professione*, spiegava al giovane perché fosse del tutto pretestuoso l'argomento adoperato dai professori-avvocati per sostenere l'indispensabilità, nella preparazione complessiva, di una solida e costante esperienza forense. Non che questa fosse inutile, anzi. Tuttavia, per lo studioso – diceva – è bastare esaminare approfonditamente e con rigore gli orientamenti della giurisprudenza. Insomma, a garantire la imprescindibile conoscenza del versante concreto della disciplina (non è indispensabile l'attività imprenditoriale che connota

²⁶ Si pensi, per un verso, alla connotazione socio-economica del territorio (vocazione industriale, agricola, commerciale, ecc.); e, per un altro, alle degenerazioni derivanti, specialmente in determinate aree del Paese, dalla influenza della malavita organizzata.

²⁷ Se n'è fatto cenno *retro* alla nota 16: accademico può essere anche attribuito qualificativo di sostantivi quali 'arroganza', 'supponenza', quando non significare addirittura 'astrazione dalla realtà', o 'sostanziale inconcludenza'.

²⁸ Sulla quale si tornerà nel § successivo.



la libera professione, ma) è necessaria e sufficiente la serietà nell'analisi della produzione dei giudici.

Per essere inequivocabili. È certamente un bene tener da parte ogni integralismo nel bandire il 'tempo definito'. Ciò nondimeno, il 'tempo pieno' (incompatibile con la professione) deriva dalla necessità di dedizione assoluta all'interesse pubblico specifico primario dell'Università: studiare per insegnare²⁹. Questo 'mestiere' è diverso radicalmente dall'attività professionale. È vero, non si può insegnare – e aiutare i giovani a formarsi per operare in un dato ambito disciplinare – senza avere adeguata esperienza di come agiscono gli operatori tecnici del diritto (giudici, avvocati, notai, dirigenti)³⁰. Tuttavia, non si può non rivendicare la diversità delle vocazioni.

E ciò vale anche per quella che viene definita 'terza missione'. *Mutatis mutandis*, lo snaturamento della vocazione centrale derivante dalla, a dir così, 'deviazione' professionale non è dissimile da quello originato dalla 'terza missione'. Fatto in astratto 50 il numero di ore da dedicare al lavoro in una settimana, quante ore dovrebbero assorbire il professore per la prima, la seconda e la terza missione? Se per la 'terza missione' si arrivi a superare (al massimo) le 10 ore, viene sviato il fine ultimo dell'Università. Ragionevolezza vorrebbe che almeno i 4/5 del tempo fossero dedicati a ricerca e didattica. Al riguardo non va trascurato che un pezzo consistente di siffatta diversione deriva dal ruolo che la 'terza missione' riveste nella valutazione delle performance degli atenei: da ciò – lo si è ricordato poc'anzi – vien fatto dipendere, in parte non irrilevante, l'ottenimento di risorse³¹.

Sia chiaro, *pecunia non olet!* Viepiù ove si consideri la scarsa remuneratività del 'tempo pieno'. È oggettivo il rapporto perdente fra le retribuzioni degli accademici e quelle degli altri 'mestieri' giuridici (alti dirigenti amministrativi, magistrati, notai, avvocati). È dunque pienamente giustificato provare a rimediare a siffatta iniquità. È da evitarsi, infatti, ogni 'fondamentalismo' radicale e manicheo (di stampo neo-francescano) nel considerare immorale la possibilità di incrementare i non ricchi

²⁹ Certo, fra gli obiettivi dello studio del gius-amministrativista non può non figurare anche quello di migliorare la P.A. Ed è indubbio che per conseguirlo non è inutile fare l'esperienza di operare dentro la P.A. Ma deve restare chiaro che cimentarsi in siffatta opera è altra cosa dallo svolgere il 'mestiere' di studioso accademico. Ben si può andare e tornare. Tuttavia, durante lo svolgimento di attività fuori dall'accademia, si assolve un'altra funzione. Stando dentro la P.A. si perde libertà di pensiero. Naturalmente, l'esperienza acquisita potrà poi anche essere preziosa una volta rientrati, quando, cioè, si è ripresa la fisiologica funzionalizzazione dell'attività di ricerca: studiare per insegnare.

³⁰ Nella piccola comunità guidata da chi scrive continuano ad operare una decina di allievi (dei quali non si può non andare orgogliosi) che, affermatasi nella professione o nella P.A., confermano un apporto prezioso nel complesso processo di didattica e ricerca.

³¹ A ben riflettere, il vero problema della terza missione è stato proprio la sua formale istituzionalizzazione. La necessità di influire sul progresso della società, invero, è nella ontologia dell'Accademia. Almeno di fatto essa ha da sempre costituito il fine ultimo dell'azione intrecciata di ricerca e didattica. Può ben dirsi essersi snaturata con la istituzionalizzazione, dannosamente collegata con l'attribuzione delle risorse.



stipendi statali. Tuttavia, si fa altissimo il rischio di contribuire ad un radicale snaturamento della principale funzione dell'Università³².

Da gius-amministrativisti, potrebbe concludersi che – siccome si soddisfa un interesse secondario (la terza missione) così da non consentire un idoneo conseguimento dell'interesse pubblico specifico primario (didattica e ricerca) – si è in presenza di un chiaro eccesso di potere.

7. Considerazioni conclusive.

Per concludere è sufficiente limitarsi a segnalare brevemente i 'corto circuiti' emersi dall'analisi dei due profili. Come si ricava facilmente da una mera osservazione delle questioni richiamate, le interazioni fra il *modo di essere* del giurista nell'Accademia e il suo *rapporto con la società* trovano diversi punti di intersecazione e di influenza reciproca.

Anzitutto, con riguardo al metodo con cui fare scienza giuridica, s'è visto che il *modo di essere* del giurista nell'Accademia ha una naturale ricaduta nel *rapporto* con la Politica – la s'intenda in senso oggettivo, richiamandosi la figura dello studioso 'militante' («giurista progressista», «giurista conservatore»), oppure in senso soggettivo, richiamandosi la figura del 'tecnico neutrale' al servizio di un partito – e dunque *con la società*. Occorre comunque conservare lo spirito e l'etica del servizio³³.

Relativamente alla questione della interdipendente relazione fra didattica e ricerca – che attiene al *modo di essere* del giurista nell'Accademia – non sono affatto ininfluenti le questioni concernenti formazione dei giovani e territorio, che connotano il *rapporto del giurista con la società*. È indubbio, invero, che l'intendere, o no, fra loro reciprocamente influenzanti il come far ricerca ed il come far didattica, non può non ridondare considerevolmente sull'opera di formazione dei giovani, orientando in un verso o nell'altro l'evoluzione della *societas* e del territorio nei quali essi si trovino a crescere.

Ancora, per quel che concerne il tema delle Scuole, dei Maestri, della *cooptazione*, dei concorsi e della valutazione, il *modo di essere* del giurista nell'Accademia si riflette non poco sul suo *rapporto con la società*. Per l'importanza fondamentale del valore della *testimonianza*, che rischia di venir offuscato dal racconto ingannevole dei media. Così come non è affatto irrilevante la più o meno attiva partecipazione alle associazioni – siano esse di tendenza o di categoria – nella misura in cui, ovviamente,

³² In proposito, non è superfluo sottolineare che lo speciale rapporto fra ricerca e didattica segna la diversità (e dunque il confine) fra la ricerca in sede accademica e la ricerca 'pura' (si pensi alla distinzione fra uno studioso ricercatore CNR e uno studioso ricercatore universitario).

³³ E l'etica sfugge alle norme. I codici etici sono quasi un ossimoro. Morale e diritto sono insiemi diversi, seppur tangenti. La morale è fuori dal diritto. Un imperativo morale, se diventa norma giuridica, esce dalla morale ed entra nel diritto.



si operi in maniera da condizionarne gli orientamenti da assumere nel rapporto con le istituzioni del Paese.

Il profilo più rilevante ad avviso di chi scrive, infine, resta quello che attiene alla indispensabilità di perseguire le due missioni fisiologiche dell'Università – ricerca e didattica –, le quali richiedono una peculiare *forma mentis*, ed un tempo tale, da risultare quasi sempre di ardua compatibilità con il cd. 'regime a tempo definito'. D'altronde, non è possibile fare scienza giuridica semplicemente trasponendo in saggi le (pur sagaci, sofisticate ed interessanti) ricostruzioni maturate nello studio di vicende relative a fattispecie concrete incrociate nell'attività professionale.

Lo studio dello studioso mira a cercare la Verità. Nella consapevolezza che questa non esiste. Che è l'esito di un processo costante ed infinito, nello svolgimento del quale i principali interlocutori sono i giovani che si formano alla didattica resa dal ricercatore. Lo studio dello studioso, insomma – rappresentando, nella ricerca della Verità, la sua proiezione mentale – non può coincidere con la mera risoluzione tecnica di un possibile problema concreto (che sia riflesso, o no, in una eventuale controversia giudiziaria). Va oltre.

Detto altrimenti, si deve studiare per formare, e il formare conforma lo studio. Bisogna, cioè, riuscire a sollecitare il gusto per la ricerca della Verità nei giovani in formazione. E nel far questo sta il principale stimolo per continuare a ricercare. È in tale biunivocità che si realizza l'incrocio più decisivo fra *modo di essere* del giurista nell'Accademia e suo *rapporto con la società*.

Lo stile con cui si è dentro l'Università si riflette sensibilmente sul come si accompagnano i giovani nel loro percorso di formazione, finendo così per essere un tutt'uno col *rapporto con la società*. Sebbene per la società sia apparentemente invisibile, nulla è più importante della impronta 'civica' che i giovani – destinati a costituire la *ruling class* del futuro – ricevono negli anni trascorsi in seno alla comunità accademica.

La conclusione non può che rivolgersi ai più giovani. Richiamando la *bellezza* di questo 'mestiere'. Gli studiosi accademici sono dei privilegiati, perché sono pagati per fare un'attività *bellissima*. Fare Università nel significato più autentico in cui va intesa, nel suo valore più profondo, è una cosa *bellissima*. Da amare con passione addirittura smodata. E – come è tipico degli amori più intensi – senza calcoli, senza pensare di attendersi di vedere i risultati prodotti.

Gli esiti della loro fatica sono intravedibili a lunga scadenza. Si semina per un raccolto che per gran parte non si vedrà, se non dopo molti anni. Si sa, è difficile piantare semi sapendo di non poter mietere il raccolto. Bisogna romanticamente limitarsi ad immaginarlo. Sorretti da una fiducia incrollabile: che questa è la «buona battaglia» da combattere, e che quella stagione arriverà, anche se verosimilmente i

frutti li vedranno altri. Il compito del giurista accademico, *meraviglioso*, è continuare a seminare.